

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni enti pubblici e soggetti privati.

PREMESSA

Il Comune di Carmignano di Brenta nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, con il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241.

**CAPO I
FINALITA'
ART. 1**

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990,241.

ART. 2

1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con l'esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990,n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART .4

Le deliberazioni relative alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

**CAPO II
SETTORI DI INTERVENTO**

Art. 5

Commento [MSOffice1]: Modificato con C.C. n. 51 del 06/09/2004

1 I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, sono di norma, i seguenti :

- a) - Assistenza e sicurezza sociale;
- b) - Assistenza scolastica;



- c) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- d) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- e) Cultura ed informazione;
- f) Sviluppo economico;
- g) Tutela dei valori ambientali;
- h) **Attività per la promozione e la comunicazione istituzionale** dell'Ente.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per loro finalità sono ad esso riconducibili.

**CAPO III
PROCEDURE**

Art. 6

- 1- La Giunta Municipale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro 60 gg. dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
- 2- La Giunta Municipale ogni quadrimestre provvede ad adeguare il piano di cui al comma precedente secondo le sopravvenute esigenze.
- 3- Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 2 della Legge 241/90.
- 4- Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal successivo art. 11.

ART. 7

- 1- Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti secondo quanto richiesto dal presente regolamento e individuare le finalità per le quali è destinato l'intervento richiesto.
- 2- Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 7 bis

Per quanto riguarda le richieste di contribuzione una-tantum, dovrà prodursi la documentazione relativa alla necessità dell'intervento (es. protesi, carrozzine, ecc.) ed alla spesa.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i limiti stabiliti con le modalità di cui al 3° comma art. 6 con esclusione di quanto previsto al successivo art. 11.
Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti prescritti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. Per le procedure di assegnazione di contributi assistenziali e simili, per le attività sportive e ricreative, per le attività culturali, è competente l'Ufficio servizi sociali, scolastici e culturali e per le ulteriori attività ed iniziative l'ufficio competente per materia.
3. La Giunta, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Commento [MSOffice2]: Modificato con C.C. n. 51 del 06.09.2004

ART. 9

1. Il settore competente predisporre, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Municipale per l'attribuzione definitiva dei contributi.
Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza; in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI ART. 10

- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a. di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d. di associazioni non riconosciute e di comitati regolarmente costituiti che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'associazione deve risultare da atto di data precedente, di almeno **un anno**, la richiesta di intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE ART. 11

Commento [MSOffice3]: Modificato con C.C. 51 del 06.09.2004

Commento [MSOffice4]: Modificato con C.C. n. 51 del 06.09.2004

1 Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi economici dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell' intervento richiesto. All' istanza deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell' intervento, l' onere complessivo da sostenere per lo stesso ed i seguenti documenti:

1 Tutti i redditi, debitamente documentati con mod. 740, 201, 101 ecc., assegni, indennità, pensioni di qualsiasi genere incluse quelle di guerra ed infortunio, rendite ecc.;

2 dichiarazione sostitutiva resa autentica ai sensi dell' art. 4 Legge 15/68 dalla quale risultino:

A. Gli immobili posseduti – proprietà, affitto, uso, ecc. con indicazione della relativa destinazione d' uso o produttiva e degli oneri sopportati (es. canone d' affitto).;

B. le autovetture ecc. possedute a qualsiasi titolo(come sub);

3. composizione del nucleo di convivenza con indicazione per ciascuna componente, oltre per il richiedente:

A. redditi, pensioni, ecc. (come sopra);

B. dichiarazione di notorietà per gli immobili, le autovetture;

C. se disoccupati, certificato d' iscrizione alle liste di collocamento ovvero certificato d' iscrizione e frequenza ad istituti scolastici e simili, sino ai 21 anni;

D. certificazione medica circa le eventuali patologie, handicaps o incapacità lavorativa permanente, ecc.;

E. dichiarazione circa la titolarità a qualsiasi titolo di contributi, sovvenzioni, ecc., da parte di altri enti pubblici o privati. Quanto sopra con riserva di potere di verifica da parte del Comune secondo quanto disposto dall' art. 27.

2. Fermo il disposto dell' art. 8 le istanze presentate ai sensi del presente articolo sono proposte dalla **relazione dell' Assistente Sociale competente e sono approvate dalla Giunta Comunale.**

3. **L' assessore competente presenta alla Commissione Politiche Sociali entro il mese di novembre di ogni anno un piano annuale ed un piano triennale per le politiche sociali del territorio comunale e ne informa il Consiglio.**

4. La commissione di cui al precedente comma è così composta:

- **Sindaco o suo delegato;**
- **3 consiglieri di maggioranza;**
- **2 consiglieri di minoranza;**

Essa dura in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che la ha nominata.

5. Per ottenere la concessione di contributi economici continuativi il soggetto interessato non deve risultare titolare di redditi calcolati come indicato al primo comma, in misura non superiore al minimo vitale.

6. In relazione alla richiesta di contributi economici una- tantum per fronteggiare esigenze straordinarie **la Giunta Municipale può decidere**, in relazione alla peculiarità dei vari casi e nel rispetto del disposto degli artt. 21 e 7 bis, di adottare i provvedimenti che riterrà opportuno.

7. Al richiedente con il provvedimento di assegnazione dell' intervento, può essere autorizzata l' erogazione di un acconto dell' importo concesso.

8. L' erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall' ente entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell' interessato della documentazione comprovante l' avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25 % a quella preventivata o comunque minore dell' importo della sovvenzione concessa, quest' ultima viene ridotta in proporzione.

9. L' erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell' ambito dell' apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta con queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all' istanza del richiedente ed alle risultanze dell' istruttoria per la stessa

effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative.

ART. 12

Commento [MSOffice5]: Modificato con C.C. n. 51 del 06.09.2004

1. Per gli enti pubblici e privati e per le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente articolo 10 primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione dal programma di attività, per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, o, comunque, per l'anno successivo a quello di fruizione del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà esser presentato il rendiconto della gestione precedente **con allegata documentazione**, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
Devono inoltre prodursi fotocopia codice fiscale e partita iva nonché la dichiarazione valida ai fini della non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73)
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto.
3. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal Presidente e ove previsto dal Segretario dell'Ente e dal Presidente del collegio sindacale.
4. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al precedente comma avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
5. Nessun contributo aggiuntivo può essere richiesto e/o concesso dal Comune per eventuali disavanzi di gestione.

ART. 13

Commento [MSOffice6]: Modificato con C.C. n. 51 del 06.09.2004

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti che interessano e/o coinvolgono la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata:
 - A. dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - B. dalla precisazione dell'epoca e dal luogo in cui sarà effettuata;
 - C. dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
 - D. da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa;
 - E. **idonea documentazione;**

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente, ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o dagli altri enti pubblici o privati.
3. I contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente possono venire liquidati con un acconto in misura non superiore al 75% e con saldo entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.
Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
4. Nessun intervento o contributo ulteriore aggiuntivo può essere richiesto dal Comune o può essere da questo concesso in caso di esorbitanza delle spese effettive rispetto a quelle preventivate.

ART. 14

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

ART. 15

In ogni caso non possono porsi a carico del Comune le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti, che sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.-
Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative e manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati gestiti dall'Amministrazione Comunale.-

ART. 16

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato, pena revoca della stessa.

ART. 17

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed

attrezzature Comunali e la prestazione di servizi con mezzi e personale comunale dipendente.

ART. 18

Il Comune, verificandosi condizioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ART. 19

Commento [MSOffice7]: Modificato con C.C. n. 51 del 06.09.2004

- 1- Gli enti pubblici o privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a fare risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate **con il contributo del Comune di Carmignano di Brenta**.
- 2- Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a fare risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.

ART. 20

- 1- Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
- 2- La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 3- Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.-
- 4- Il conferimento del patrocinio per manifestazioni che non comportino alcuna spesa per il Comune attribuisce al destinatario le facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa ed il riconoscimento delle riduzioni di cui agli artt. 19 e 33 del D.P.R. 639/1972 in tema di imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 20 BIS

L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare e finanziare direttamente manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse sotto la propria diretta responsabilità nel rispetto del presente regolamento e dell'art. 20 punti 2 e 4.

CAPO VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
FINALITÀ
ART. 21

- 1.- Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a)- alla protezione e tutela del bambino;
 - b)- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c)- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d)- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e)- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f)- alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, al fine della normalizzazione delle situazioni, del reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

- 2.- Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a)- all'attivazione delle istituzioni comunali di cui all'art. 22 - 3° comma della legge 142/90 ed allo statuto;
 - b)- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c)- alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che operino per i fini in oggetto;
 - d)- ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

- 3.- Il Comune si avvale dello strumento della convenzione ai sensi dell'art. 20 legge 142/90 con U.L.S.S. Comuni limitrofi e Provincia per l'espletamento di determinati servizi onde assicurare le maggiori funzionalità ed economicità di servizio.

RISORSE
ART. 22

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse da destinare agli interventi previsti dal presente regolamento e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli.

Commento [MSOffice8]: Modificato con C.C. n. 51 del 06.09.2004

DETERMINAZIONE CRITERI
ART. 23

Ai fini della determinazione dei contributi assistenziali si attiene ai seguenti criteri:
MINIMO VITALE:

- 1) Per i soggetti il cui reddito determinato ai sensi dell'art. 11 risulta inferiore al minimo vitale il contributo del Comune è commisurato alla quota necessaria per il raggiungimento del minimo vitale.-

2)- CONCESSIONE CONTRIBUTI CONTINUATIVI:

I contributi a carattere continuativo vengono erogati per:

- a- cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto od in parte da altri enti;
- b- custodia di minori, anziani ed inabili;
- c- affido eterofamiliare di minori;
- d- trasporto necessario all'accesso a servizi od a prestazioni relativi ad un handicap;
- e- altre necessità ricorrenti, sia di carattere sociale che sanitario, da documentarsi ai sensi dell'art. 11.

3.- CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA-TANTUM

I contributi straordinari una-tantum possono erogarsi per:

- a- custodia temporanea di minori, anziani ed inabili;
- b- fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica ;
- c- opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- d- onoranze funebri di deceduti che in vita risultavano assistiti dal Comune;
- e- acquisto di protesi;
- f- altre necessità straordinarie, sia di carattere sociale che sanitario, da documentare ai sensi dell'art. 11 e 7bis.-

**DETERMINAZIONE MISURA DEL CONTRIBUTO
ART. 24**

Al fine di determinare la misura dei contributi di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 23 si tiene conto dei seguenti criteri:

- A)- se il reddito familiare, determinato ai sensi dell'art. 11 è inferiore al minimo vitale, la misura massima del contributo è pari alla spesa da sostenere, secondo quanto necessario al mantenimento così come disposto dall'art. 23 – n. 1.
- B)- se il reddito familiare è superiore al minimo vitale, determinato ai sensi dell'art. 11, possono erogarsi contributi per interventi straordinari secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 7bis e secondo quanto disposto dal programma di cui all'art. 22.-

**PAGAMENTO O INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI DI
INABILI- ANZIANI E MINORI.
ART. 25**

Il Comune interviene in caso di ricovero, presso appositi Istituti, di persone anziane che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente e di minori con difficoltà accertate di permanenza nella famiglia di origine o altro, anche nella forma di semiconvitto assicurando, se del caso, l'integrazione delle rette in ipotesi di insufficienza del reddito. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito, anche derivante da pensione, salvo una quota per le piccole spese, fissata annualmente in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 29/7/1989 n. 22 (art. 7 – 3° comma e p. 4.3.1. dell'allegato).

L'Amministrazione Comunale definirà annualmente l'ammontare di tale quota tenuto conto, per l'omogeneità di trattamento, delle indicazioni che saranno fornite dall'U.L.S.S. n. 19.-

Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo le persone anziane che sono inserite nella Casa di Riposo Opera Immacolata Concezione, provenienti da altro Comune, anche se acquisiranno successivamente la residenza anagrafica in questo Comune.-

I soggiorni climatici a favore degli anziani e minori sono attuati dall' U.L.S.S. di Cittadella che stabilirà annualmente i criteri di determinazione delle quote a carico dei partecipanti che saranno adottati dalla Giunta Municipale con apposito atto.-

ESENZIONI TICKET ART. 26

Le richieste di contributo economico per fare fronte al pagamento dei ticket sanitari per le persone non appartenenti alle categorie per le quali è prevista l'esenzione (3° comma art. 5 Legge 407/1990) possono essere inoltrate al Comune.

Per le persone per le quali sia stabilita dall'Amministrazione Comunale la condizione di "indigenti", ai sensi dell'art. 23 n. 1, la partecipazione alla spesa sanitaria (su farmaci e su prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e specialistiche) sarà assunto a carico del Comune secondo le seguenti modalità e criteri:

- 1- Verifica condizione soggettiva: ai fini dell'esenzione sarà riconosciuta la condizione di "indigenza" per le persone per le quali vengono accertati redditi pari od inferiori al "minimo vitale", determinato ai sensi dell'art. 23 n. 1. A tali soggetti l'Amministrazione Comunale rilascia un documento, rinnovabile a scadenze predefinite, attestante il diritto di ammissione alle prestazioni sanitarie con spesa a carico del Comune.-

2- Modalità:

A) – Esenzione sui farmaci

Il Comune stipula apposita convenzione con le farmacie presenti nel territorio alle quali viene inviato l'elenco delle persone individuate come specificato nel precedente punto 1.

Le stesse devono rivolgersi esclusivamente a tali farmacie munite del documento rilasciato dal Comune.

Le farmacie convenzionate forniscono i medicinali prescritti dal medico curante (non esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario terapeutico), contabilizzando al Comune il costo dei relativi tickets.

Con cadenza concordata il Comune provvede al rimborso, su presentazione di rendiconto.-

Esenzioni su prestazioni sanitarie.

Il Comune provvede al rimborso diretto delle spese sostenute (diagnostica strumentale e di laboratorio e specialistica) dai beneficiari "indigenti" (già definiti tali o per legge o per pronunciamento dell'Amministrazione) presentate dagli stessi per l'incasso debitamente documentate. A tale scopo l'Economo provvederà al rimborso di quanto dovuto ai soggetti di cui al punto 1 con i fondi allo stesso anticipati.

L'Economo provvederà conseguentemente a rendicontare quanto rimborsato giusto regolamento di economato di questi Comune.

MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
ART. 27

Per accedere alle provvidenze di cui agli artt. 23-25-26 gli interessati dovranno presentare apposita istanza allegando i documenti previsti dal 1° comma dell'art. 11 presente regolamento ed ogni altro documento utile ai fini di una più ampia valutazione dello stato di necessità.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga utili ai fini di una più completa istruttoria. La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Assistente Sociale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando Vigili Urbani.-

Gli accertamenti possono riguardare:

- a) - ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) - ricerche presso enti ed uffici pubblici (INPS, Prefettura, ULSS);
- c) - accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente. All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile del competente settore.-

Il proprietario di immobili (esclusa la casa di abitazione), il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrarsi a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta qualora dagli accertamenti condotti ai sensi dei commi precedenti risulti un reddito reale superiore a quanto dichiarato all'atto della richiesta.-

CAPO VII
ASSISTENZA SCOLASTICA
FINALITA'
ART. 28

- 1) Gli interventi di assistenza scolastica del Comune sono principalmente finalizzati:
 - ad agevolare il compito educativo delle famiglie;
 - a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico;
 - a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale;
- 2) Detti interventi sono posti in essere a favore delle famiglie e dei bambini residenti nel territorio comunale.

ART. 29
AMBITI DI INTERVENTO

Per consentire le finalità di cui al precedente art. 28 il Comune promuove e favorisce gli interventi per:

- a) generalizzare la frequenza della scuola materna, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel servizio formativo complessivo;
- b) concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- c) agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
 - d) realizzare il completo pieno e inserimento e recupero nelle strutture educative degli svantaggi e dei soggetti portatori di handicap;
 - e) concorrere al miglioramento culturale e professionale degli operatori scolastici, favorendo le iniziative di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca didattica;
- g) facilitare l'ingresso all'istruzione media superiore, anche attraverso attività di promozione formativa e culturale, nel quadro delle iniziative di educazione permanente;
- h) rendere sempre più ampia e garantita la partecipazione e la corresponsabilizzazione delle componenti scolastiche e formative alla gestione della scuola, anche attraverso incentivi a forme sperimentali di organizzazione della stessa;
- i) incrementare lo sviluppo delle iniziative relative alle culture locali;
- l) agevolare l'interazione tra le varie istituzioni scolastiche e formative, nonché tra la stessa e la comunità.

ART. 30

DESTINATARI INTERVENTI

Sono destinatari, fermo il disposto di cui al 2° comma art. 28, degli interventi di cui al precedente Art. 29 tutti gli alunni delle scuole istituite dallo Stato riferite alla fascia della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, della scuola media superiore, artistica e musicale, nonché gli alunni delle scuole materne non statali e gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale.

ART. 31

TIPOLOGIA INTERVENTI

- 1) Interventi volti a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'accesso ai vari gradi di istruzione e formazione professionale: per favorire tali adempimenti verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:
- a) il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni, per l'acquisto dei titoli di viaggio;
 - b) servizio mensa;
 - c) la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico d'uso individuale agli alunni della scuola dell'obbligo;
 - d) l'attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alla attività scolastiche, parascolastiche e integrative di trasporto, in carenza di altre forme assicurative;
 - e) la piena attivazione dell'integrazione nell'ambito delle strutture scolastiche e normative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap;
 - f) il pieno inserimento nell'ambito delle strutture scolastiche e formative dei figli di emigrati rientrati in Italia nonché degli immigrati extracomunitari;
 - g) la regolare scolarizzazione e la formazione professionale dei figli dei nomadi di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 41;
 - h) l'erogazione di borse di studio per la prosecuzione degli studi a studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare e sociale;
 - i) l'erogazione di servizi residenziali direttamente predisposti o convenzionali e/o buoni alloggio, per l'utilizzo debitamente documentato di altre opportunità residenziali;

l) la fornitura di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi dello Stato ed in riferimento alle dotazioni già esistenti presso i singoli istituti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nei casi non previsti dalla legislazione statale e regionale; gli interventi di cui al presente articolo sono prioritari rispetto a quelli previsti sub 2).

2)- Gli interventi volti a qualificare il sistema scolastico e formativo; per qualificare tale sistema verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:

a) il sostegno a esperienze di sperimentazione organizzativa, in accordo e collaborazione con gli organi collegiali e territoriali di partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche formative;

b) le iniziative di aggiornamento degli operatori e di promozione culturale integrata tra le diverse componenti della comunità scolastica e formativa su proposta e con la collaborazione delle istituzioni di cui alla lettera c) e con l'I.R.R.S.A.E.;

c) l'utilizzazione, ai fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, scientifiche appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri soggetti, presenti sul territorio;

d) l'utilizzazione delle strutture scolastiche e formative ai fini di promozione culturale e sociale in favore di tutta la comunità territoriale, ai sensi e nei modi dell'art. 12 della legge 1 agosto 1997, n. 517;

e) il sostegno ad iniziative di orientamento e di raccordo tra la scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

f) il sostegno ad iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti della comunità sociale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio.

ART. 32 FUNZIONI

Per la gestione dei servizi di cui all'art. 31 sub 1 e 2 il Comune può:

-provvedervi direttamente;

- avvalersi dello strumento della convenzione ai sensi dell'art. 24 Legge 142/90 con scuole, istituti, Provincia e privati per l'espletamento di determinati servizi onde assicurare le maggiori funzionalità ed economicità di servizio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto ed eventualmente a mezzo delle istituzioni ivi previste ai sensi dell'art. 2 - 3° comma lett. d Legge 142/90.
- l'Amministrazione Comunale approva il piano annuale degli interventi che intende realizzare nell'anno scolastico successivo, in conformità alle linee programmatiche elaborate dal distretto scolastico e alle proposte degli enti e delle istituzioni scolastiche e formative esistenti sul territorio, nonché in ottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 22.

CAPO VII
ASSISTENZA SCOLASTICA
ART. 33 – DETERMINAZIONE CRITERI-

Commento [MSOffice9]: Modificato con C.C. n. 7 del 28.02.2005

Per l'erogazione dei servizi, dei contributi e simili previsti dal programma di cui all'art. 32, 2° comma, si osservano i seguenti criteri e modalità:

A) TRASPORTI:

Il servizio è istituito dal Comune a favore degli alunni delle Scuole Materne Elementari e medie. La fruizione del detto servizio è subordinata alla richiesta scritta da parte degli aventi diritto. Secondo quanto disposto dall'art. 31 lettera A) l'espletamento del servizio è affidato in appalto a privato mediante convenzione e nel rispetto normativa vigente in materia. Il costo correlativo è parte a carico dell'Amministrazione Comunale e parte a carico dei soggetti fruitori, secondo quanto determinato annualmente dalla Giunta Municipale.

Per gli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale, saranno rilasciati contributi per concorso nelle spese di trasporto, in relazione ad accertate condizioni di disagio economico familiare ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati negli anni successivi ove permangano situazioni di disagio economico e familiare.

B) MENSA

Il servizio di refezione per gli alunni delle scuole Materne è gestito direttamente dal Comune come da regolamento specifico approvato dal Consiglio Comunale.

C) LIBRI DI TESTO

Per gli alunni delle scuole elementari saranno forniti gratuitamente, secondo la vigente normativa di legge. Annualmente la Biblioteca della Scuola Media Locale sarà dotata di un adeguato numero di libri di testo.

D) INTEGRAZIONE HANDICAPATI

Saranno erogati contributi ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

E) SUSSIDI – ARREDAMENTO - ATTREZZATURE – STRUMENTAZIONE

SPERIMENTAZIONE NUOVI PROGRAMMI.

Nel piano annuale di cui agli artt. 32 e 22 la Giunta Municipale prevede un'adeguata destinazione di fondi per la fornitura di sussidi vari, arredamento, attrezzature, strumentazioni, anche per i programmi sperimentali, da dare in dotazione alle locali Scuole Materne, Elementari e Medie tenuto conto delle richieste e secondo l'ordine di priorità annualmente concordati tra l'A.C. , il Direttore Didattico ed il Preside della locale Scuola Media.

F) AGGIORNAMENTO OPERATORI:

Annualmente il personale scolastico sarà avviato ai corsi di aggiornamento tenuti da enti pubblici e privati, secondo le indicazioni formulate sulla base delle mansioni effettivamente svolte e nel criterio dell'alternanza.

G) ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Nel piano di cui agli artt. 32 e 22 è previsto apposito stanziamento per il finanziamento del servizio orientamento scolastico attivato dal Distretto scolastico 21 a favore degli allievi frequentanti il 3° anno della Scuola Media. La quantificazione dell'onere a carico dell'A.C. sarà determinata in base al numero degli iscritti comunicato dal Preside ed il costo pro-capite stabilito annualmente pro quota dal Distretto Scolastico.

Se il Distretto Scolastico non attiva il servizio adeguato il contributo corrispondente verrà erogato direttamente alla Scuola.

H) - ATTIVITA': integrativa, para, extra scolastiche.

Il Preside ed il Direttore Didattico su proposta dei rispettivi collegi docenti predisporranno ed invieranno annualmente il programma delle varie attività para, extra-scolastiche. Le dotazioni di appositi fondi istituiti nel piano interventi di cui agli artt. 22 e 32 seguiranno il criterio delle priorità definite con il Preside ed il Direttore Didattico, di concerto con il Sindaco o suo delegato.

ART. 33 BIS

– Determinazione criteri Borse di studio- (Nuovo)

1. Il Comune di Carmignano di Brenta istituisce borse di studio a favore di studenti di ambo i sessi che frequentano i corsi diurni delle scuole di secondo grado statali, parificate e legalmente riconosciute. Le borse di studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri:
 - a beneficio di studenti che inizieranno i corsi suddetti;
 - per conferma o nuova assegnazione a coloro che li abbiano già iniziati.
2. I requisiti per la partecipazione sono:
 - a) Residenza in Carmignano di Brenta da almeno un anno;
 - b) non aver percepito altre borse di studio per lo stesso anno scolastico erogate da Enti pubblici o privati.
 - c) per gli iscritti al primo anno: aver conseguito il titolo di licenza media inferiore senza essere ripetenti;
 - d) per gli iscritti agli anni successivi: aver ottenuto la promozione alla classe superiore con una votazione media superiore di almeno due decimi di punto alla media conseguita dai promossi nella sessione estiva nella classe frequentata. Il voto di educazione fisica - ad eccezione delle Magistrali - e quelli delle materie facoltative, non sono computati ai fini della media;
3. Il numero e l'entità della somma da destinare **per fasce di borse** di studio saranno stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale **e con graduazione per merito, ed eventualmente per reddito** .
4. La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune a partire dal 1° giugno di ogni anno. Il richiedente dovrà inoltre presentare:
 - per gli iscritti al primo anno, copia del diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - per gli iscritti agli anni successivi, la dichiarazione rilasciata dalla segreteria della scuola frequentata comprovante i requisiti di cui all'art. 2 (due decimi di punto);
5. Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate dall'interessato entro il 15 settembre di ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
6. L'assegnazione delle borse di studio avviene con determinazione del Dirigente, il quale formulerà una graduatoria dei richiedenti, assegnando agli stessi un punteggio sulla base dei parametri contenuti nella tabella A) relativa al profitto.
7. Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'assegnazione.
8. Ogni anno entro il 30 maggio sarà pubblicato il bando di concorso che dovrà contenere un opportuno stralcio del presente regolamento.

TABELLA A)

Scuole Superiori

Esame di Stato

- 100/100 - punti 10
- da 91 a 99/100 - punti 7
- da 83 a 90/100 - punti 4
- da 75 a 82/100 - punti 1

Media scolastica

- da 8 a 9/10 - punti 10
- da 7,5 a 8/10 - punti 7
- da 7.0 a 7,5/10 - punti 4

Scuole Medie:

Licenziamento

- ottimo - punti 10
- distinto - punti 7
- buono - punti 4

BORSE DI STUDIO COMUNALI RISERVATE AGLI ISCRITTI AI CORSI UNIVERSITARI

1. Il Comune di Carmignano di Brenta istituisce borse di studio a favore di studenti di ambo i sessi che frequentano corsi diurni universitari, destinate all'incentivazione della frequenza universitaria.
2. I requisiti per la partecipazione sono:
 - a) Residenza in Carmignano da almeno un anno;
 - b) Aver conseguito la maturità con una votazione non inferiore a 83/100;
 - c) **Iscrizione obbligatoria all'università;**
3. Il numero e l'entità della somma da destinare **per fasce di borse** di studio saranno stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale **e con graduazione per merito, ed eventualmente per reddito.**
4. La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune a partire dal 1° giugno di ogni anno. Il richiedente dovrà inoltre presentare:
 - autocertificazione per quanto richiesto dalla tabella A) o dalla tabella C);
 - copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo o certificazione universitaria;
5. Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate dall'interessato entro il 15 settembre di ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
6. L'assegnazione delle borse di studio avviene con determinazione del Dirigente, il quale formulerà una graduatoria dei richiedenti, assegnando agli stessi un punteggio sulla base dei parametri contenuti nella tabella C) relativa al profitto.
7. Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'assegnazione.

8. Ogni anno entro il 30 maggio sarà pubblicato il bando di concorso che dovrà contenere un opportuno stralcio del presente regolamento.

TABELLA C)

1 – **Merito** documentato dagli istituti scolastici – massimo punti 10

Università:

Diploma di laurea e/o laurea specialistica

- votazione 110/lode - punti 10
- votazione 110 - punti 9
- votazione da 108 a 109 - punti 8
- votazione da 105 a 107 - punti 7
- votazione da 100 a 104 - punti 4
- votazione da 95 a 99 - punti 1

Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

Studenti iscritti ai corsi di laurea attivati prima del DM n. 509/99 : superamento entro il 10 agosto 2004 di un numero di esami, (con l'esclusione degli esami fuori piano e delle prove di idoneità), pari o superiore al numero di esami di riferimento per il proprio corso di laurea e anno di immatricolazione punti 5

Studenti iscritti ai corsi di laurea attivati dopo il D.M. n. 509/99:

Studenti iscritti ai corsi di laurea :

- per il II anno: **35 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per terzo anno: **90 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per l'ultimo semestre: **145 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica :

- per il secondo anno: **40 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per terzo anno: **90 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo continuo:

- per il secondo anno: **35 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per terzo anno: **90 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per il quarto anno: **145 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per il quinto anno: **200 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per il sesto anno: **255 crediti** dell'anno di presentazione della domanda punti 5
- per l'ulteriore semestre: **65 crediti** in più rispetto il n° previsto per l'ultimo anno punti 5

e in aggiunta

- media voti 30/30 - punti 7
- media voti 29/30 - punti 5
- media voti 27 a 28/30 - punti 3
- media voti da 25 a 27/30- punti 1

CAPO VII ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ART. 34

1) Il Comune interviene con contributi annuali a sostegno delle associazioni o gruppi che promuovono e sviluppano le attività sportive dilettantistiche, amatoriali, psico-

fisico-motorie e ricreative del tempo libero a favore della formazione educativa e sportiva dei giovani e degli anziani residenti nel Comune.

2) Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani e a tal fine il Comune può stipulare una convenzione con il proprietario che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni di Carmignano di Brenta senza distinzioni, ed erogare contributi fino al massimo del 50% delle spese di manutenzione detratti i proventi eventualmente percepiti.

3) Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alla società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione che potrà essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari delle attività sportive.

4) La concessione di detti impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita, nel rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

5) La concessione sarà regolamentata da apposita convenzione contenente:

- a) – la durata;
- b) – la gratuità a carico del concedente e del concessionario;
- c) – l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) – la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) – la responsabilità dei danni a cose ed a persone;
- f) - il divieto di subconcessione;
- g) – i casi di revoca;
- h) – ogni altro obbligo a carico del concessionario.

Modifica del contenuto dell'art. 34 comma 2 nel senso che :

Per gli impianti sportivi di proprietà di Associazioni di volontariato o della Parrocchia le quali gestiscano le medesime senza fine di lucro, il Comune, qualora l'intervento si riveli rilevante per il soddisfacimento di un interesse collettivo della comunità, può stipulare una convenzione con le medesime per il periodo massimo di anni quattro e provvedere che le spese di manutenzione date da fornitura di energia elettrica, gas e acqua siano interamente assunte dal Comune.

“ L'Ente interviene a coprire le spese sopra indicate entro il limite massimo dei consumi rilevati nell' anno precedente. Nel caso venga superato il limite di cui sopra, il beneficiario di fatto è tenuto a rifondere al Comune con cadenza annuale le spese corrispondenti all'incremento dei consumi a pena della decadenza da ogni successivo contributo. La convenzione deve prevedere che l'accesso agli impianti sia consentito a tutti. Per le altre spese di manutenzione il Comune può erogare dei contributi sino ad un massimo del 50% delle medesime”.

CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE TUTELA VALORI AMBIENTALI
ART. 35

- 1) Il Comune a sostegno delle valorizzazioni dei settori economici di maggior rilievo, interviene in particolare:

- a)- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne ed analoghe manifestazioni tese ad una significativa partecipazione delle attività economiche esercitate nel Comune;
- b)- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, se l'adesione alle stesse sarà aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c)- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale e storico, delle produzioni tipiche locali, finalizzate all'incremento turistico;
- d)- a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricreative per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e)- a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

ART. 36

1) Il Comune a sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative interviene in particolare:

- a) - a favore delle attività di promozione culturale educativa nell'ambito del territorio comunale ivi comprese le scuole materne vigilate;
- b) – a favore delle attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) – a favore delle attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) – a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuoveranno scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani del Comune e tra quelli di altre comunità nazionali e straniere;
- e) – a favore dei soggetti che organizzeranno nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiranno rilevante interesse per la comunità e concorreranno alla sua valorizzazione.

ART. 37

Il Comune a sostegno delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali nel territorio interviene in particolare:

- a) – a favore delle attività di associazioni, comitati od altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) – alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) – alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 38

- 1) Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori, contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa.
Può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampanti ed altro materiale tipografico e di cancelleria.
- 2) Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio.
Una convenzione fisserà la durata dell'uso e stabilirà le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta.
- 3) Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, verranno assegnati contributi fino alla concorrenza massima del % dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso significato. L'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo avverrà a risultato raggiunto.

CAPO IX SOVVENZIONI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI ART. 39

- 1) Il Comune oltre alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali ed i relativi contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.
- 2) Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori dal territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione di manufatti che rivestono grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.
- 3) Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi dal Comune per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.
- 4) Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:
 - a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
 - c) premi per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità
 - d) ogni altra piccola utilità.
- 5) Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione

o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione. La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune ne determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo ed al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

- 6) Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfetizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi la Giunta Comunale può mettere a disposizione gratuita per brevi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia di buona valenza culturale-sociale e di pubblico interesse.

CAPO X

UTILIZZO LOCALI PROPRIETA' COMUNALE da parte di Enti, organizzazioni, associazioni ecc... .

Art. 40

Il comune, mantenendo: la proprietà e il possesso, mette a disposizione degli enti, delle organizzazioni, dei gruppi e delle associazioni operanti nel territorio e regolarmente istituiti dei locali propri.

Art. 41

Ai fini di cui all' articolo precedente, si considerano regolarmente istituiti i gruppi, le associazioni ecc.. che:

- 1) abbiano un proprio statuto;
- 2) i cui organi siano:
 - a) l' assemblea dei soci;
 - b) il comitato di amministrazione;
 - c) il presidente.

Art. 42

Per l' uso dei locali, gli interessati, tramite il loro legale rappresentante dovranno inoltrare la domanda al Sindaco in apposito modello - nel quale dovranno indicarsi tutti i dati e le informazioni richieste.

Art. 43

L' uso precario dei locali è concesso con atto del Sindaco, previa annotazione su apposito registro, tenuto presso l'Ufficio relazioni culturali, dei dati relativi al locale richiesto, alle

generalità del richiedente, all' orario di utilizzo e alle somme di rimborso spese versate al predetto ufficio.

Art. 44

Avverso l'atto negativo del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta Municipale.

Art. 45

La Giunta Municipale fissa annualmente le quote di rimborso delle spese per l' uso dei locali, sulla base dei costi relativi alla loro gestione e manutenzione da corrispondersi dai soggetti ammessi all' utilizzo precario per ogni accesso.

Art. 46

Del pagamento della quota, da effettuarsi a norma dell' art. 45 del presente regolamento nelle mani dell' Economo Comunale, viene tenuto responsabile il Presidente dell' associazione o gruppo ecc... richiedente.

La presenza del Presidente o di altro responsabile, appositamente delegato, è necessaria per l' accesso ai locali.

Art. 47

I soggetti ammessi all' uso precario dei locali sono tenuti all' osservanza delle seguenti norme:

- 1) le chiavi dei locali devono essere ritirate presso l' ufficio Tecnico Comunale ed ivi riconsegnate al più tardi nel pomeriggio seguente.
- 2) non è ammessa la detenzione delle chiavi per più giornate consecutive.
- 3) non sono ammessi duplicati delle chiavi.
- 4) L' uso dei locali va limitato agli orari indicati nella richiesta.
- 5) E' a cura degli utenti accendere e spegnere le luci dei locali utilizzati, oltrechè , se del caso, attivare e disattivare l' impianto di riscaldamento.
 - 6) E' a cura degli utenti controllare che, all' uscita dei locali, le finestre e le porte degli stessi siano regolarmente chiuse.
 - 7) E' a cura degli utenti che dei locali sia fatto un uso consono ed appropriato degli stessi e dei relativi arredi.
 - 8) Gli eventuali danni ai locali ed ai relativi arredi, dolosi od accidentali, sono a carico degli utenti, ai quali incombe altresì l' obbligo della tempestiva denuncia.
 - 9) La pulizia dei locali è a cura degli stessi utenti.
 - a) a rotazione, secondo il calendario concordato.
 - b) di volta in volta, in caso di uso estemporaneo.

Art. 48

Alla persona incaricata alla custodia dell' impianto ed ai responsabili dei gruppi sportivi è affidato l' incarico di controllo delle entrate e delle uscite nonché del rispetto degli orari di accesso e della custodia dei depositi attrezzi.

Art. 49

La concessione dell' uso dei locali è precaria a tutti gli effetti e pertanto sospendibile e revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora i gruppi non dovessero assolvere in tutto o in parte agli impegni assunti o qualora si verificassero condizioni che non permettano l'uso dei locali.

Il provvedimento di revoca sarà comunicato dal Presidente, previa istruzione dell'Amministrazione Comunale.

SANZIONI – L' inosservanza delle norme del presente CAPO X° comporta l' applicazione di sanzioni da parte della Giunta Municipale inflitte a titolo di penalità per cattivo uso degli arredi, per insolvenza dei propri compiti, ovvero la non ammissibilità per periodo da determinarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale, di ulteriori richieste di utilizzo.

Art. 51

Si declina, da parte dell' amministrazione Comunale, ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni causati a persone o cose, prima, durante o dopo l' utilizzo dei locali.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

- 1) Qualsiasi forma di intervento economico da parte del comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia.
- 2) Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.
Nessun diritto può essere vantato da soggetti utenti sulla base di quanto previsto da questo regolamento salvo quanto espressamente previsto dalla legge.
- 3) L'ammontare delle provvidenze, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.
- 4) Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e sostituisce i regolamenti comunali vigenti, abrogando ogni altra disposizione in contrasto.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(PERSONA FISICA)**

AL COMUNE di _____ -

___ I ___
sottoscritt _____

nat _____
a _____ il _____
residente in _____

_____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa
presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di

2 il contributo-

3 la spesa prevista per l'intervento ascende a
Euro _____

4 il contributo richiesto al Comune ascende a
Euro _____

Allega alla presente:

a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il
nucleo

familiare.

b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso
occorrente

Li _____

firma

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA'
DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di -----

---- I—sottoscritt----- nat -----
-----il----- residente in ----- via-----
----- nella sua qualità di presidente e/o legale
rappresentante del -----
----- (1)
con sede in ----- via -----, n. -----
----fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell' attività che (2) -----

predetto effettuerà in codesto comune nell' anno 200--, nel settore -----

----(3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) -----

---:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell' articolazione politico- amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall' art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall' art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l' attività (2) ----- dallo stesso rappresentante, per l' attuazione del programma presentato ;----- dallo stesso rappresentato, per l' attuazione del programma presentato;-- ----- ha ricevuto un contributo dal comune nell' esercizio 200—dell' importo di €-----.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all' entrata in vigore del regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

firma

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o associazione o Comitati e denominazione.
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(**Manifestazioni, Iniziative, ecc.**)

Al Comune di _____

___l___ sottoscritt___ _____

nat___ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____ della seguente manifestazione / iniziativa :

_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____ organizzativo della manifestazione / iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna a utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione / iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200___ dell'importo di €_____ per manifestazione / iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonchè oneri riferiti ad uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;

- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li _____

firma

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione

Comune di _____

Visto per autenticazione della firma del ___ Sig. ___ _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Li _____

(qualifica)

(firma)